SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

(125ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente Domenico ROMANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » **(1051)** (*D'iniziativa del senatore Spezzano*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2362

« Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in " Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) " » **(2067-B)** (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE 2360, 2361
CROLLALANZA 2361
GENCO, *relatore* 2360, 2361
SACCHETTI 2361

« Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale » **(2250-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2348, 2350
CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 2349, 2350
DE UNTERRICHTER 2349
GENCO 2348
OTTOLENGHI 2348, 2349, 2350
SOLARI 2349
VACCARO, *relatore* 2348

« Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » **(2451)** (*D'iniziativa dei deputati De Pasquale; Dante ed altri; Nannuzzi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 2351, 2353, 2355, 2356, 2357, 2358
BARDELLINI 2352
BUIZZA 2353, 2358

CROLLALANZA . . . . . *Pag.* 2353, 2358
DE LUCA 2353
FLORENA 2352, 2354, 2356
GARLATO 2358
GENCO 2353, 2354, 2357, 2358
OTTOLENGHI 2355, 2357, 2358
RESTAGNO 2353
SACCHETTI 2352, 2354, 2357, 2358
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2354, 2358
VACCARO, *relatore* 2351, 2355

« Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari » **(2458)** (*D'iniziativa dei deputati Comandini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2359
RESTAGNO, *relatore* 2359

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Crollalanza, De Unterichter, Florena, Gaiani, Garlato, Genco, Gombi, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Vaccaro.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore De Luca Luca.

Intervengono altresì i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari e per i trasporti Cappugi.

A M I G O N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale » (2250-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A C C A R O , *relatore.* Onorevoli senatori, ritengo non sia il caso che io illustri nuovamente questo disegno di legge che la 7ª Commissione approvò all'unanimità nella seduta del 21 novembre scorso.

Passato alla Camera per completare il suo *iter*, il provvedimento ha subìto lievi modificazioni agli articoli 1 e 4: su di esse darò ora qualche breve spiegazione.

Il testo dell'articolo 1 da noi approvato autorizzava la spesa di lire 850 milioni per far fronte al pagamento dell'indennità relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano; la modifica introdotta in questo articolo dalla Camera consiste nell'autorizzare tale spesa « fino » a lire 850 milioni, per dar modo alla Amministrazione ferroviaria di contrattare ancora l'indennità di cui trattasi. Ritengo che questa innovazione sia utile; così pure quella apportata all'articolo 4 che, del resto, è una diretta conseguenza della modificazione all'articolo 1.

Concludendo, mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento nel testo modificato dalla Camera e confido che la Commissione voglia fare altrettanto.

O T T O L E N G H I . Concordo circa le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera in quanto, effettivamente, la spesa che noi avevamo fissato in lire 850 milioni per la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano poteva anche essere eccessiva.

Autorizzando, invece, la spesa « fino » a lire 850 milioni si mette l'Amministrazione in condizioni di poter risparmiare su questa cifra.

G E N C O . Ritengo che l'Amministrazione ferroviaria, come qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, non spenda irresponsabilmente le somme che le vengono affidate. Pertanto, anche se la Camera non avesse

modificato il testo dell'articolo 1 da noi approvato, credo che non si sarebbero verificati inconvenienti.

OTTOLENGHI. Si trattava di trovare la formula legislativa più adatta, e a me sembra che quella adottata dalla Camera sia la migliore.

A nome dei senatori del Gruppo socialista, quindi, posso senz'altro dichiarare che noi siamo favorevoli a che questo provvedimento venga approvato.

Preghiamo tuttavia il Governo e la Commissione di accogliere favorevolmente un ordine del giorno, che oltre la mia firma porta quella dei senatori Bardellini e Solari, il quale è simile a quello votato ed approvato, circa questo provvedimento, alla Camera dei deputati. Esso è così formulato:

« La 7ª Commissione del Senato, esaminando il disegno di legge n. 2250-*B*, invita il Governo a nominare una Commissione interministeriale per una valutazione del costo attuale degli impianti e a concordare con la società un prezzo giusto ed equo per la risoluzione della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano ».

DE UNTERRICHTER. L'ordine del giorno del quale ha dato ora lettura il senatore Ottolenghi mi sembra inopportuno e inaccettabile in quanto suona come sfiducia al Ministero dei trasporti il quale ha come suo compito specifico quello che si vorrebbe demandare ad una commissione interministeriale.

SOLARI. Dal resoconto della discussione su questo provvedimento svoltasi alla Camera, risulta che vi è stato un contrasto circa la valutazione della cifra di 850 milioni per la risoluzione contrattuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano, cifra che i deputati comunisti della Commissione trasporti della Camera avevano proposto di ridurre fino al limite di lire 350 milioni.

In considerazione di questa disparità di valutazioni, ritengo che una raccomandazione al Governo — come quella contenuta nell'ordine del giorno da noi presentato — sia utile affinchè la cifra che verrà stabilita sia effettivamente quella giusta.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per tranquillità della Commissione ricorderò che quando ebbi l'onore di esporre per la prima volta in questa sede i dati relativi al provvedimento in esame, comunicai che la società concessionaria aveva chiesto, inizialmente, un miliardo e 200 milioni più 400 milioni per l'avviamento.

In seguito a lunghe trattative si è arrivati a fissare la cifra in 850 milioni e certamente è stato opportuno che la Camera, con la sua modifica all'articolo 1 del provvedimento, abbia messo l'Amministrazione ferroviaria nella possibilità di trattare ancora con la società concessionaria per una ulteriore riduzione della cifra fissata.

Il ministro Mattarella, alla Camera, ha dichiarato di essere favorevole all'accoglimento delle modifiche al testo già approvato dal Senato e anche io esprimo medesimo parere.

Desidero, invece, dire qualcosa a proposito dell'ordine del giorno presentato dai senatori Ottolenghi, Bardellini e Solari per precisare che esso non è assolutamente identico a quello approvato alla Camera il quale è così formulato:

« La Commissione trasporti, riunita in sede legislativa, nell'approvare il disegno di legge n. 4293 riguardante la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano, con inclusione nella rete statale, impegna il Ministro, prima di stipulare l'atto con il concessionario, di dedicare una particolare attenzione alle definitive valutazioni dei competenti organi tecnici, nell'intento di contenere nella giusta misura l'indennizzo da accordarsi alla società concessionaria ».

Il Governo, alla Camera, è stato favorevole all'accoglimento del testo ora letto e la stessa cosa dichiara in questa sede, invitando i presentatori dell'ordine del giorno prima esposto dal senatore Ottolenghi a volerlo modificare perchè, così come è formulato, esso suonerebbe sfiducia verso il Ministero dei trasporti.

O T T O L E N G H I . Mi dichiaro favorevole a trasformare il nostro ordine del giorno in quello di cui ha dato ora lettura l'onorevole Sottosegretario, purchè si tratti del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Confermo senz'altro che l'ordine del giorno da me letto è lo stesso approvato dall'altro ramo del Parlamento alla fine della discussione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento già approvato dalla 7ª Commissione del Senato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« È autorizzata la spesa fino a lire 850 milioni per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa fino a lire 850.000.000 per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano.

L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

È autorizzata l'inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione.

Art. 3.

Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Sondrio-Tirano, nonchè della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data della inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, modificata con legge 24 dicembre 1959, n. 1143, rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nelle leggi medesime.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere massimo di lire 850 milioni si provvede, per lire 200 milioni, con riduzione, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e, per la differenza, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 4.

All'onere massimo di lire 850 milioni si provvede, per lire 200 milioni, con riduzione, in deroga alla legge 27 febbraio 1955,

n. 64, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e, per la differenza, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

I senatori Ottolenghi, Bardellini e Solari hanno presentato il seguente ordine del giorno, già approvato in sede di discussione del provvedimento dalla Camera dei deputati:

« La 7ª Commissione del Senato, riunita in sede deliberante, nell'approvare il disegno di legge n. 2250-*B* riguardante la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano, con inclusione nella rete statale, impegno il Ministro, prima di stipulare l'atto con il concessionario, a dedicare una particolare attenzione alle definitive valutazioni dei competenti organi tecnici, nell'intento di contenere nella giusta misura l'indennizzo da accordarsi alla società concessionaria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale ordine del giorno, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale; Dante ed altri; Nannuzzi ed altri: « Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Pasquale; Dante, Bonino, Gullotti, Barberi Salvatore, Cerreti Alfonso; Nannuzzi e De Pasquale: « Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A C C A R O , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, onorevoli senatori, è il risultato di tre distinte proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Precisamente, la prima d'iniziativa del deputato De Pasquale: « Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico »; la seconda, d'iniziativa dei deputati Dante, Bonino, Gullotti, Barberi Salvatore, Cerreti Alfonso: « Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico »; la terza, d'iniziativa dei deputati Nannuzzi e De Pasquale: « Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che figura nel titolo del disegno di legge unificato approvato dalla Camera dei deputati, disciplinava soltanto la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per terremotati senza alcun riferimento alla cessione delle botteghe che in tali edifici potevano trovarsi.

Il provvedimento in esame, praticamente, permette che siano concesse a riscatto anche queste botteghe, qualora gli attuali occupanti ne facciano richiesta.

La Commissione si renderà conto che la sostanza del provvedimento in discussione è molto semplice e, pertanto, io mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo in esame, augurandomi che gli onorevoli senatori vogliano fare altrettanto.

P R E S I D E N T E . Prima di entrare nel merito del provvedimento vorrei ancora una volta tornare su una questione che, die-

tro mia proposta, ha già formato oggetto, in passato, di due ordini del giorno approvati all'unanimità dalla 7ª Commissione.

Il problema riguarda i richiami, nei testi legislativi, ad articoli di altre disposizioni normative, che rendono realmente difficile il lavoro legislativo. Bisognerebbe finalmente abbandonare questo sistema che, in sede di interpretazione delle leggi, obbliga a laboriose ricerche di disposizioni di altri provvedimenti cui viene fatto riferimento.

Premesso questo, entro nel merito della discussione facendo presente alla Commissione che le città di Messina e di Reggio Calabria sono state contemporaneamente distrutte dal terremoto del 1908 e che molti edifici, in entrambi i centri, sono stati poi ricostruiti ad opera della Gestione patrimoniale del Genio civile.

Ho voluto precisare questo dato in quanto il provvedimento in esame, mentre si riferisce al riscatto delle botteghe comprese negli edifici già appartenenti alla Gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, non fa alcun cenno alle botteghe di Reggio Calabria, che pure si trovano nelle stesse condizioni.

Francamente, devo dire di non comprendere le ragioni di questa discriminazione e, a questo proposito, desidero proporre un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, tendente a sopprimere lo specifico riferimento alla città di Messina, al fine di consentire anche a Reggio Calabria di beneficiare delle norme di questo provvedimento.

Qualora questa mia proposta venisse accettata sarebbe necessario, sempre all'articolo 1, parlare al plurale e non al singolare di istituti autonomi per le case popolari.

F L O R E N A . Sono convinto che se la Camera ha citato, nell'articolo 1 del provvedimento, in modo particolare la città di Messina lo ha fatto a ragion veduta e non certo per premiare questo centro ed escluderne altri che si trovino nelle stesse condizioni.

Dopo il terremoto del 1908 fu creato a Messina uno speciale Ufficio per la costruzione delle case per i terremotati, che poi passarono alla Gestione patrimoniale del Genio civile di Messina. Pertanto, se si eliminasse dal provvedimento il preciso riferimento a questa città si correrebbe il rischio che altri centri in situazioni del tutto diverse usufruiscano di questi benefici, andando contro lo spirito informatore che i proponenti hanno voluto dare a questo disegno di legge.

Sono dunque contrario alla proposta soppressiva dell'onorevole Presidente, mentre non mi opporrei a che, nell'articolo 1, si facesse riferimento anche alla città di Reggio Calabria, se è vero che essa si trova nelle stesse condizioni di Messina.

S A C C H E T T I . Devo con tutta sincerità ammettere di non essere in grado oggi di dare un giudizio obiettivo, da un punto di vista tecnico, sull'opportunità dell'inclusione od esclusione dal provvedimento in esame delle città di Messina e Reggio Calabria.

Desidero, tuttavia, sottolineare che due delle tre originarie proposte di legge, che hanno dato luogo al testo unificato ora in discussione, fanno preciso riferimento alla città di Messina e che l'intento dei proponenti era ben lungi dall'escludere le botteghe di una città, a tutto beneficio di quelle di una altra, dalle presenti norme per il riscatto.

L'unica nostra preoccupazione circa lo emendamento soppressivo presentato dallo onorevole Presidente è che Messina possa ricevere qualche danno, nell'applicazione di questo provvedimento, qualora non vi sia fatto esplicito riferimento. Per tale ragione, saremmo più favorevoli alla proposta del senatore Florena di fare richiamo anche alla città di Reggio Calabria se è vero che questa si trova nelle stesse condizioni di Messina.

B A R D E L L I N I . Vorrei far presente alla Commissione che è mia intenzione presentare, in sede di discussione degli articoli, un articolo 2-*bis*, aggiuntivo al testo del provvedimento, del quale, tuttavia, do ora lettura per dar modo agli onorevoli senatori di valutarlo.

« All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Per i soci dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato e pei loro eredi il prezzo di cessione degli al-

loggi e loro accessori, tuttora da essi occupati, è costituito dal capitale residuo del mutuo originariamente contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione degli alloggi stessi ».

Aggiungo che tale emendamento porta anche la firma del senatore Sacchetti.

G E N C O . Mi pare che il contenuto di questo emendamento non possa trovare ingresso nel provvedimento in discussione.

R E S T A G N O . Ritengo che il disegno di legge in esame investa un problema di ordine generale e che, pertanto, la sua applicabilità non possa essere limitata ad una città anzichè ad un'altra.

Infatti, queste norme per il riscatto delle botteghe comprese negli edifici per terremotati non dovrebbero essere dettate solo per le città di Messina o di Reggio Calabria ma anche per tutti gli altri centri che, come Avezzano, ad esempio, sono stati danneggiati da un terremoto.

B U I Z Z A . Sono costretto, anche nel caso del disegno di legge in esame, a far presente che ci è stata data comunicazione della sua discussione soltannto ieri e che, pertanto, è stato impossibile per molti di noi documentarsi sul suo contenuto.

Da molto tempo vado raccomandando alla Presidenza della Commissione che ci sia dato il tempo necessario per lo studio dei disegni di legge di nostra competenza i quali dovrebbero essere messi all'ordine del giorno non con un solo giorno di anticipo, ma otto giorni prima della data della loro discussione, per consentirci di intervenire nel dibattito con cognizione di causa.

Nel merito del provvedimento in esame desidero solo dire che potremmo senz'altro aderire alla proposta dell'onorevole Presidente il quale, al contrario di molti di noi, è ben preparato su questi problemi.

Poichè l'articolo 1 di questo provvedimento si riferisce al riscatto delle botteghe comprese negli edifici già appartenti alla Gestione patrimoniale del Genio civile, poi ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina e poichè il Presidente Romano ci dice che un'uguale situazione esiste anche a Reggio Calabria, ritengo che, in considerazione della sua conoscenza di questi problemi, dovremmo dargli atto di questa sua affermazione ed accettare l'emendamento da lui proposto.

P R E S I D E N T E . A proposito del rilievo del senatore Buizza sulla brevità di tempo che intercorre tra la distribuzione dell'ordine del giorno e la seduta della Commissione, desidero sottolineare che agli onorevoli senatori dovrebbero essere note le ragioni per le quali il nostro lavoro ha assunto in questo scorcio di legislatura un ritmo tanto accelerato.

Dagli stessi colleghi della Commissione mi sono giunte vive ed insistenti pressioni per l'immediata iscrizione all'ordine del giorno di disegni di legge appena pervenuti!

C R O L L A L A N Z A . Condivido l'opinione espressa dal senatore Buizza sul merito del provvedimento in quanto il Presidente Romano, essendo sempre stato addentro ai problemi di cui si tratta, parla, più di ogni altro, con cognizione di causa.

D E L U C A . Ci sono due questioni di fondo sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione.

La prima è stata, in sostanza, già sollevata dal senatore Buizza con il quale concordo perfettamente; infatti, data l'ingente mole di lavoro che il Parlamento deve ancora svolgere prima della chiusura per le elezioni politiche, non capisco perchè si parli insistentemente di scioglimento anticipato delle Camere mettendo tutti noi nelle condizioni di dover esaminare in gran fretta i provvedimenti all'ordine del giorno.

Ultimamente, sono stati trasmessi dalla Camera dei deputati al Senato circa 120 disegni di legge il cui esame sarà impossibile condurre a termine nel giro di una settimana e, del resto, tanto più è inimmaginabile uno scioglimento anticipato del Parlamento se si considera che il Governo ha ottenuto nei giorni scorsi la fiducia con oltre 100 voti in più rispetto al passato.

Pertanto, ritengo che il nostro lavoro si debba svolgere con la consueta oculatezza e con l'abituale approfondimento.

La seconda questione che desidero sottolineare riguarda il merito del provvedimento che, come ha giustamente sostenuto il senatore Restagno, investe un criterio di carattere generale.

In sostanza, che cosa si stabilisce con questo disegno di legge? Che possono essere dati a riscatto i negozi compresi negli edifici costruiti per i terremotati. Stabilito questo principio, dovrebbe venir meno la limitazione dell'appartenenza — ai fini del riscatto — di tali botteghe all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile, in quanto, avendo fino ad ora consentito la cessione in proprietà solo degli alloggi delle case popolari, è giusto, dal momento che si estende questo principio anche ai negozi, che non vi siano limitazioni di sorta.

Non si dovrebbe, pertanto, fare alcuna differenza fra i centri dove ha agito o non ha agito la Gestione patrimoniale del Genio civile e bisognerebbe estendere le norme di cui al provvedimento in esame a tutte le zone, con particolare riguardo a quelle terremotate e quindi anche alla città di Catanzaro e provincia che, danneggiata nel 1947, ha diritto di usufruire di queste agevolazioni.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ricordo al senatore De Luca che questo provvedimento si riferisce solo agli edifici per terremotati che sono appartenuti alla Gestione patrimoniale del Genio civile, la quale, questo è il punto, esisteva solo a Messina e a Reggio Calabria.

Pertanto, ha ragione l'onorevole Presidente nel sostenere la sua tesi.

F L O R E N A . Sono sempre del parere che commetteremmo un grave errore eliminando dal provvedimento il preciso riferimento alla città di Messina.

G E N C O . Non mi rendo conto della preoccupazione del senatore Florena che Messina, qualora non sia esplicitamente citata, rimanga esclusa dai benefici che il provvedimento prevede per il riscatto delle botteghe.

Bisogna ricordare che l'interpretazione di una legge è legata anche alla discussione svoltasi in Parlamento per cui, se accettassimo la proposta soppressiva del Presidente Romano, il giorno in cui sorgesse un dubbio sull'applicabilità o meno di questa norma alla città di Messina, si potrebbe sempre far ricorso alla discussione parlamentare dalla quale risulterebbe chiara la volontà del legislatore di consentire l'applicazione delle nuove norme anche a Messina.

S A C C H E T T I . Ho avuto poco fa un fortunato incontro, qui fuori, con l'onorevole De Pasquale (che è uno dei proponenti del disegno di legge in discussione) e sono pertanto ora in grado di dare qualche spiegazione sulla questione.

Perchè la città di Reggio Calabria non è stata inclusa in questo provvedimento? Il problema non è sfuggito ai nostri colleghi della Camera, i quali hanno esaminato a fondo le cose.

A Reggio Calabria gli edifici di cui trattasi appartenevano all'Ente edilizio di Reggio e sono poi passati al Comune di questa città: pertanto, la Commissione lavori pubblici della Camera ritenne di non dover vincolare il Comune ad una procedura di riscatto che ogni comune può sempre autonomamente decidere, qualora lo ritenga opportuno per ragioni economiche.

L'onorevole De Pasquale non sarebbe tuttavia contrario ad accettare la proposta del Presidente Romano.

G E N C O . Non possiamo vincolare le decisioni dei comuni.

S A C C H E T T I . Quando abbiamo approvato la legge generale sul riscatto degli alloggi ci siamo riferiti a tutte le case costruite con il contributo dello Stato e abbiamo stabilito che anche i comuni sono obbligati a mettere a riscatto gli alloggi, tranne una quota del 20 per cento.

Pertanto, l'onorevole De Pasquale non sarebbe contrario a che gli edifici per terremotati di cui al provvedimento, costruiti a Reggio Calabria a totale carico dello Stato, fossero sottoposti alla procedura del riscatto per quanto concerne le botteghe, pur facen-

do presente, ripeto, che tali edifici sono passati dall'ex Ente edilizio di Reggio al Comune.

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno fare la cronistoria di tutta la questione in modo da illuminare la Commissione su alcuni punti del problema.

A Messina agiva l'Unione edilizia messinese, trasformata poi in Unione edilizia nazionale; a Reggio Calabria, invece, operava l'Ente edilizio di Reggio Calabria il quale, però, costruiva solamente nella città in quanto, al di fuori di essa, aveva competenza il Genio civile, che realizzava opere in tutti i comuni della provincia. Successivamente, pertanto, al comune di Reggio sono passate soltanto le costruzioni fatte dall'Ente edilizio e non quelle realizzate dal Genio civile, ossia dal Ministero dei lavori pubblici.

Per la Gestione patrimoniale del Genio civile esisteva a Reggio un Ufficio speciale il quale, però, fu abolito quando gli edifici passarono all'Istituto autonomo per le case popolari, che fu istituito successivamente, quando l'attività della Gestione patrimoniale si esaurì.

Pertanto, non è esatto quanto prima detto dal senatore Sacchetti.

O T T O L E N G H I . Penso che la formula proposta, cioè quella di eliminare dal provvedimento l'accenno alla città di Messina sia la migliore anche perchè consente, per interpretazione analogica, di riferirsi a tutti gli edifici che, già appartenenti alla Gestione patrimoniale del Genio civile, sono stati poi trasferiti ad altri enti in qualsiasi zona terremotata.

V A C C A R O , *relatore*. In base alla legge 1° luglio 1955, n. 556, si era data all'Istituto autonomo per le case popolari la facoltà di porre a riscatto gli alloggi per terremotati costruiti a Messina e in altre zone terremotate con la famosa imposta addizionale che tutti gli italiani hanno pagato fino a poco tempo fa a favore delle zone colpite di Messina e Reggio Calabria.

La suddetta legge, tuttavia, non venne applicata in maniera soddisfacente, per cui diede adito a notevoli agitazioni, specie nella città e provincia di Messina, dove l'Istituto autonomo per le case popolari non volle dare a riscatto le botteghe utilizzate come abitazione o adattate ad uso promiscuo di abitazione e negozio.

In seguito a queste agitazioni, nel 1959 venne emanato, in data 17 gennaio, un decreto del Presidente della Repubblica che porta il numero 2 il quale, tuttavia, non soddisfece completamente le aspirazioni delle popolazioni interessate.

Si rese allora necessaria la presentazione del disegno di legge ora in discussione il quale, modificando gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e le norme della legge 1° luglio 1955, n. 556, stabilisce che possano essere date a riscatto, ove se ne faccia richiesta, le botteghe utilizzate come abitazione o adattate ad uso promiscuo.

Da quanto detto, mi pare risulti chiaro che le presenti norme si riferiscono solo alla città di Messina, per cui, togliendo dal provvedimento il preciso riferimento a questa città, verremmo ad eliminare l'oggetto stesso di queste disposizioni.

Per definire questa lunga discussione si potrebbe lasciare la citazione della città di Messina aggiungendo dopo questa parola le altre « o agli altri Istituti autonomi per le case popolari dove esistano », ma ritengo che faremmo cosa inopportuna perchè questa situazione non esiste altrove.

P R E S I D E N T E . Ripeto ancora una volta che la mia proposta è stata fatta a ragion veduta in considerazione dell'applicabilità di questo provvedimento solo agli alloggi già appartenuti all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile che, nei casi di Reggio e di Messina, ha costruito anche nei comuni delle rispettive provincie.

Pertanto, se noi eliminassimo la citazione della città di Messina, torno a ripetere che lasceremmo immutata la situazione di questo centro perchè il limite di applicabilità del provvedimento è stabilito dalla Gestione patrimoniale del Genio civile che esisteva solo a Messina e a Reggio Calabria.

Ad avvalorare quanto sostengo sta il fatto che uno dei proponenti del disegno di legge, nella sua relazione, ha sostenuto la necessità di includere nel provvedimento anche i comuni della provincia di queste due città.

F L O R E N A . Questo problema è stato lungamente dibattuto a Messina dove esisteva una situazione del tutto particolare. Se anche Reggio Calabria è in grado di beneficiare del provvedimento non ho nulla in contrario alla sua inclusione nel testo in esame; ma un'altra soluzione del problema sarebbe, secondo me, molto pericolosa per Messina.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Faccio presente alla Commissione che a questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole « di Messina ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

In conseguenza dell'emendamento soppressivo ora approvato, in questo articolo 1 si dovrà parlare al plurale della Gestione patrimoniale del Genio civile e dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Metto ora ai voti l'articolo 1 il quale, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

« Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli Istituti autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, numero 231 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento ».

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2 i senatori Bardellini e Sacchetti propongono di aggiungere un articolo 2-*bis* del seguente tenore:

« All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Per i soci dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato e pei loro eredi il prezzo di cessione degli alloggi e loro accessori, tuttora da essi occupati, è costituito dal capitale residuo del mutuo originariamente contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione degli alloggi stessi ».

G E N C O . Il provvedimento in esame riguarda le norme per il riscatto degli alloggi per i terremotati e pertanto, come ho già avuto occasione di dire, mi pare che la richiesta contenuta nell'emendamento ora letto non possa trovare accoglimento in questo disegno di legge.

Sulla sostanza di questa proposta sono perfettamente d'accordo, ma ritengo che essa dovrà formare oggetto di un'altro provvedimento che potrà essere presentato nella prossima legislatura.

S A C C H E T T I . Il provvedimento in esame riguarda la modifica a due leggi che non si riferiscono solamente ai terremotati, tanto è vero che il suo articolo 2 detta nuove disposizioni per i negozi che non erano stati dati a riscatto in base alla legge sul riscatto degli alloggi.

Ci sembra, pertanto, che la questione da noi sollevata sia perfettamente in armonia con le modifiche che questo provvedimento apporta alle leggi del 1955 e del 1959 e che il problema dell'IRCIS possa trovare soluzione in questa sede.

Del resto, dall'esame del testo unico delle leggi per l'edilizia economica e popolare, risulta chiaro che anche le case dell'IRCIS possono essere messe a riscatto seguendo lo stesso criterio di valutazione in atto per tutti gli alloggi e negozi di tipo economico e popolare.

L'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato è sorto per iniziativa di circa 1.000 dipendenti dello Stato e i soci di queste cooperative hanno già pagato più di una volta e mezzo la loro parte di ammortamento. Pertanto, mettere questi alloggi a riscatto al loro valore venale significherebbe gravare queste persone di una somma che hanno già pagata, senza alcuna considerazione per l'iniziativa che hanno avuto.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli senatori di voler accogliere l'emendamento proposto poichè non si tratta di argomento estraneo al provvedimento in esame.

O T T O L E N G H I . In un primo momento, l'osservazione del senatore Genco mi era sembrata esatta; c'è però da tener presente che l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Bardellini e Sacchetti non riguarda altro se non la modifica dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, cui si fa riferimento nel titolo del provvedimento in esame.

Pertanto, basterebbe modificare questo titolo includendovi anche la modifica all'articolo 22 — oltre che quella agli articoli 19 e 27 del suddetto decreto presidenziale, esplicitamente citati — per ovviare, in modo del tutto corretto, all'inconveniente lamentato dal senatore Sacchetti, al quale mi associo.

Si tratta di risalire alla *belle époque,* al 1908, per trovare l'anno di costituzione dello Istituto romano cooperativo per le case agli impiegato dello Stato, che ebbe il contributo dello Stato mediante accensione di un mutuo cinquantennale con la Cassa depositi e prestiti.

Mi pare che, avuto riguardo all'atto di nascita dell'IRCIS, bisognerebbe avere una particolare considerazione per le persone che lo hanno costituito con sacrifici molto notevoli. Per tutta la vita hanno risparmiato la modesta somma necessaria per poter costruire una casetta dove finire i loro giorni, ed ora se la vedrebbero portar via, o si vedrebbero obbligati a riscattare quello che già loro appartiene. Mi pare dunque che questo emendamento aggiuntivo risponda ad un criterio di equità ed umanità, e sia giuridicamente fondatissimo.

P R E S I D E N T E . Gli occupanti delle case dell'IRCIS pagano un fitto modestissimo; è necessario tener presente che mentre gli occupanti di alloggi dell'INCIS, quando il titolare muore debbono lasciare l'appartamento, che verrà occupato da altri impiegati, gli occupanti delle case dell'IRCIS possono

mantenere l'alloggio. Gli assegnatari originari saranno ormai rimasti pochissimi: oggi noi estendiamo le facilitazioni agli eredi.

G E N C O . Vorrei sapere, dal punto di vista del diritto, se coloro che hanno costruito contraendo un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto, ed hanno pagato una parte del mutuo, non sono tutelati da una legge nei confronti dell'Istituto stesso o questo può avanzare la richiesta di essere rimborsato nuovamente dell'intero ammontare del prestito.

O T T O L E N G H I . C'è un diritto acquisito.

G A R L A T O . La questione dell'IRCIS è dibattuta da molto tempo. Vorrei rilevare un fatto: lo stesso senatore Ottolenghi ha detto che, per introdurre un emendamento come quello proposto occorrerebbe emendare il titolo del provvedimento, in quanto lo emendamento concerne articoli diversi da quelli citati nel titolo stesso. L'osservazione del senatore Genco non è impertinente: noi, con questo sistema, potremmo ora rivedere l'intero sistema dei riscatti delle case popolari, e vi sarebbe molto da dire, perchè certamente in questo campo non tutto va bene.

Ma il provvedimento in esame, al primo ed al secondo articolo, si riferisce soltanto alla questione delle botteghe dei terremotati. Io ritengo non ci si possa discostare dall'ambito del provvedimento.

B U I Z Z A . La legge 1° luglio 1955, numero 556, cui si richiama l'articolo 1 del disegno di legge in esame, si riferisce esclusivamente alle costruzioni per i terremotati. Mi pare pertanto impossibile introdurre nel provvedimento emendamenti concernenti tutt'altra questione.

S A C C H E T T I . Insisto perchè l'emendamento venga approvato: se l'osservazione del senatore Buizza fosse esatta, allora anche l'articolo 2 del provvedimento avrebbe dovuto essere respinto.

C R O L L A L A N Z A . Queste sono le conseguenze di discutere i provvedimenti con eccessiva fretta.

S A C C H E T T I . L'osservazione è giusta. Insisto però perchè l'emendamento venga approvato, perchè si tratta del riscatto degli alloggi in generale. A nostro avviso lo emendamento è pertinente; basta modificare anche il titolo, citando l'articolo che si modifica con l'emendamento.

B U I Z Z A . L'articolo 2 del provvedimento in esame si riferisce all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che a sua volta si richiama alla legge 1° luglio 1955, n. 556. L'articolo 2, pertanto, è pertinente alla sostanza del provvedimento. Non sarebbe lo stesso per l'emendamento proposto.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è contrario allo emendamento presentato dai senatori Sacchetti e Bardellini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Sacchetti e Bardellini, del quale do nuovamente lettura:

All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Per i soci dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato e pei loro eredi il prezzo di cessione degli alloggi e loro accessori, tuttora da essi occupati, è costituito dal capitale residuo del mutuo originariamente contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione degli alloggi stessi ».

(*Non è approvato*).

G E N C O . Propongo un ordine del giorno che riproduce la richiesta del senatore Sacchetti, perchè, nella sostanza, noi eravamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare al senatore Genco che non è possibile riproporre come ordine del giorno un argomento che è già stato oggetto di un emendamento respinto dalla Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Comandini ed altri: « Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari » (2458) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Comandini, Amadei, Pinna e Greppi: « Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R E S T A G N O , *relatore*. Il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, all'articolo 98, precisa le circostanze per cui può essere dichiarata la decadenza dall'assegnazione di un appartamento. Il citato articolo prevede che il Consiglio di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, provveda all'assegnazione degli stessi, e precisa che « è fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni ».

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di chiarire il senso di questo articolo, per evitare molti inconvenienti avvenuti perchè gli assegnatari non hanno occupato l'alloggio entro il termine prescritto in quanto non avevano ricevuto alcuna comunicazione da parte del Consiglio di amministrazione, nè il verbale di consegna.

I proponenti del disegno di legge, pertanto, hanno presentato il testo al nostro esame che ha il semplice scopo di chiarire meglio la situazione. L'articolo 1 stabilisce appunto che il Consiglio di amministrazione deve espressamente far noto al socio che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni, pena la decadenza, mentre l'articolo 2 stabilisce che i provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della legge nei confronti di soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine e tuttora lo occupano, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione non sia fatta espressamente menzione dell'obbligo suddetto.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione è tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.

(*È approvato*).

Art. 2.

I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando

nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e non siano intervenute una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale e semprechè i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in "Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.)" » (2067-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Angelilli, De Giovine, Lepore, Garlato, Moro, Conti, De Luca Angelo, Militerni, Merlin, Ottolenghi, Carelli, Piola, Criscuoli, Cornaggia Medici, Angelini Armando, Monni, Florena, Venudo, Granzotto Basso, Bergamasco, Zaccari e Bussi: « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in "Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.)" », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla nostra Commissione il 12 ottobre 1962. Esso è stato, nelle settimane scorse, oggetto di attento ed approfondito esame da parte della competente Commissione della Camera, la quale ha ritenuto opportuno apportare alcuni emendamenti al testo approvato dal Senato.

Questi emendamenti non concernono l'impostazione generale del nuovo Istituto, il che significa che l'altro ramo del Parlamento ha riconosciuto l'opportunità e l'utilità di dare una definitiva struttura all'organismo del Comitato U.N.R.R.A.-Casas, che in diciassette anni ha esplicato un'intensa attività nel campo dell'edilizia sociale; ed ha anche riconosciuto l'interesse vivissimo ad assicurare la continuità di esistenza ad un ente pubblico che possa fiancheggiare gli enti autarchici territoriali in materia di edilizia.

Questa esigenza, come è noto, è particolarmente sentita nelle zone depresse e nei piccoli centri, dove le amministrazioni locali non hanno, spesso, una struttura tecnica adeguata all'importanza dei loro compiti in questo campo.

Gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati tendono ad integrare il testo da noi approvato, su quattro punti: gli scopi dell'Istituto, la composizione del Consiglio di amministrazione, le norme patrimoniali e le norme relative al personale.

In particolare, nell'articolo 1 la Camera ha introdotto un criterio diverso da quello da noi adottato; noi avevamo stabilito che il Comitato U.N.R.R.A.-Casas assumesse la nuova denominazione di « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale », mentre la Camera ha preferito stabilire che il Comitato U.N.R.R.A.-Casas è soppresso, ed è istituito il nuovo « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale ». In pratica, si tratta della stessa cosa. La Camera ha anche precisato, nello stesso articolo 1, che l'Istituto ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i lavori pubblici.

P R E S I D E N T E . In quale modo il Ministero esercita la sua vigilanza?

G E N C O , *relatore*. Del Consiglio di amministrazione fanno parte tre esperti designati dal Ministero dei lavori pubblici.

P R E S I D E N T E . Ma gli esperti non hanno potere di vigilanza: hanno solo poteri amministrativi. Quando passeremo all'esame degli articoli, bisognerà chiarire meglio questo punto.

G E N C O , *relatore*. Le modifiche apportate all'articolo 4 concernono la costituzione del Consiglio di amministrazione.

La Camera ha previsto che del Consiglio stesso facciano parte, invece di due, tre esperti designati dal Ministero dei lavori pubblici; ha inoltre aggiunto due rappresentanti eletti dal personale, un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra designati dalla medesima, un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori; un esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica. La Camera ha inoltre aggiunto un comma del seguente tenore: « Il direttore generale è nominato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione ».

L'articolo 7 concerne il fondo di rotazione.

P R E S I D E N T E . A quanto ammonta il fondo di rotazione?

G E N C O , *relatore*. A due miliardi.

S A C C H E T T I . Avanzo formale proposta di rinvio del seguito della discussione, per diversi motivi.

Il principale motivo consiste nel fatto che il disegno di legge al nostro esame ha subìto, da parte della Camera dei deputati, modifiche sostanziali; il nostro gruppo ha potuto prendere visione soltanto ieri pomeriggio di queste modifiche. Noi al Senato abbiamo tenuto una posizione nettamente negativa nei confronto del principio di trasformare in ente giuridico permanente il Comitato U.N.R.R.A.-Casas. So che alla Camera il nostro gruppo ha dato la sua approvazione a queste modifiche, ma io rivendico la nostra autonomia ed il nostro diritto di esaminare la portata reale di queste modifiche.

L'altro motivo per cui chiedo il rinvio della discussione, è dovuto al fatto che il disegno di legge in esame è legato politicamente ad un gruppo di altri provvedimenti che la Camera dei deputati ha approvato prima del provvedimento in esame. Ad esempio, il disegno di legge n. 2490, concernente le case per i ferrovieri, perchè non è stato ancora posto all'ordine del giorno?

G E N C O , *relatore*. Ma si tratta di due cose profondamente diverse.

S A C C H E T T I . È vero, ma sul piano politico hanno la stessa importanza.

C R O L L A L A N Z A . Non è possibile affermare che si subordina l'un voto all'altro!

S A C C H E T T I . Io chiedo che sia rinviata la discussione del disegno di legge in esame perchè ci sia dato il tempo di esaminare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Chiedo inoltre che venga posto all'ordine del giorno della stessa seduta l'altro provvedimento concernente le case per i ferrovieri.

G E N C O , *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato già discusso dalla Commissione il 12 ottobre 1962. Si tratta ora di esaminare soltanto alcuni emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. Non vedo pertanto la giustificazione per una richiesta di rinvio. Se ho ben capito, il senatore Sacchetti ha intenzione di chiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Sacchetti.

(*Non è approvata*).

Poichè la proposta di rinvio è stata respinta e nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli.

S A C C H E T T I . Chiedo, insieme ai senatori Cervellati, Bardellini, Solari, Gombi e De Luca Luca, che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto, nella nostra Commissione, in sede referente.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » (1051)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali ».

Il senatore Spezzano, assente perchè impegnato in una manifestazione ufficiale, ha chiesto che il seguito della discussione di questo provvedimento venga rinviato ad altra seduta. Credo che la Commissione possa accogliere questa richiesta.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari